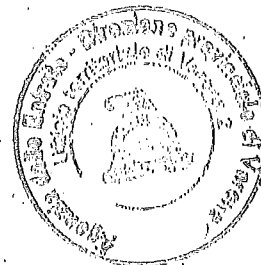


DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 2

Registrazione di Atto Privato



Il 18/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6J, serie 3, numero 1717

data di stipula: 24/09/2024

ident.vo telematico: T6J24L001717000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GRGRLF48B03C980Z

*Det. di Imp. Atto
R.G. 18/10/2024
M. G. P.*

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80015340237				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

18 OTT. 2024

Esente da imposta di bollo ai sensi
art. 82, comma 5, D. Lgs. 117/2017

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DEL "GRUPPO SPORTIVI VETERANI VERONESI"**

Cod. Fisc. 80015340237 - p. Iva 01607840236

**_*_

~~dicembre~~ **SETTEMBRE**

L'anno **2024** il giorno **24** ~~dicembre~~ **settembre** alle ore 18,15 in Verona (VR), Via Albere n. 43 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente:

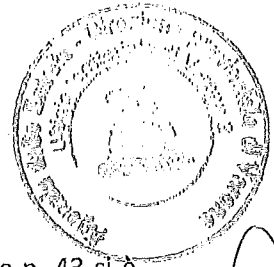
Ordine del Giorno

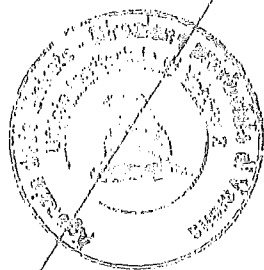
1. trasformazione dell'Associazione da "associazione culturale" a "associazione di promozione sociale";
2. adozione nuovo statuto sociale in attuazione delle disposizioni per gli Enti del Terzo Settore;
3. deleghe inerenti e conseguenti alle delibere assunte.

Ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto associativo, assume la presidenza dell'assemblea il sig. Rodolfo Giurgevich, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione, il quale chiama a fungere da segretario, con l'approvazione dei presenti, il sig. Roberto Gerosa.

Il presidente dà atto:

- che questa assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto con avviso affisso presso la sede dell'Associazione in osservanza di quanto previsto dallo statuto all'art. 16, per il giorno 23 settembre 2024 alle ore 6:00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno odierno alle ore 18,15
- che l'assemblea, in prima convocazione, è andata deserta;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che sono presenti fisicamente nel luogo fisico di convocazione i componenti del consiglio direttivo, nelle persone dei sig.ri Giurgevich Rodolfo, Benedetti Renzo, Righetti Stefano, Dall'Ora Maria, Gerosa Roberto.
- che sono presenti n. 9 associati su n. 9 associati aventi diritto al voto. Tutti gli associati dell'associazione sono meglio identificati nell'elenco conservato agli atti dell'Associazione;
- che pertanto, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la presente assemblea è validamente costituita in forma straordinaria ed atta a deliberare sul sopra riportato





ordine del giorno, sul quale gli intervenuti tutti si dichiarano sufficientemente informati, avendo ricevuto con congruo anticipo la documentazione oggetto di delibera.

A questo punto la Presidente prende la parola ed espone all'assemblea, trattando contemporaneamente tutti i punti all'ordine del giorno in quanto costituiscono *un unicum*, le ragioni che rendono necessaria la trasformazione dell'associazione in associazione di promozione sociale con l'adozione di un nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni per gli Enti del Terzo Settore e lo illustra brevemente, dando poi lettura dello stesso.

L'assemblea, preso atto delle proposte del Presidente e dopo una ampia discussione, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, espresso singolarmente in forma orale, astenuti nessuno, contrari nessuno,

delibera

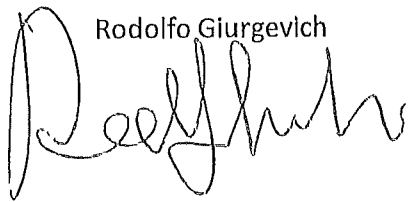
1. di trasformare l'Associazione in "associazione di promozione sociale";
2. di adottare il nuovo statuto sociale così come proposto;
3. di autorizzare il Presidente a procedere con tutte le pratiche necessarie all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo nonché, se espressamente richiesto dal Registro stesso, ad apportare allo statuto sociale le modifiche strettamente necessarie per l'iscrizione stessa.

Il nuovo testo dello statuto si allega al presente atto sub A).

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,30.

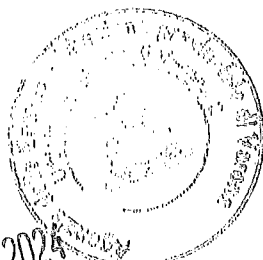
Il Presidente

Rodolfo Giurgevich



Il Segretario

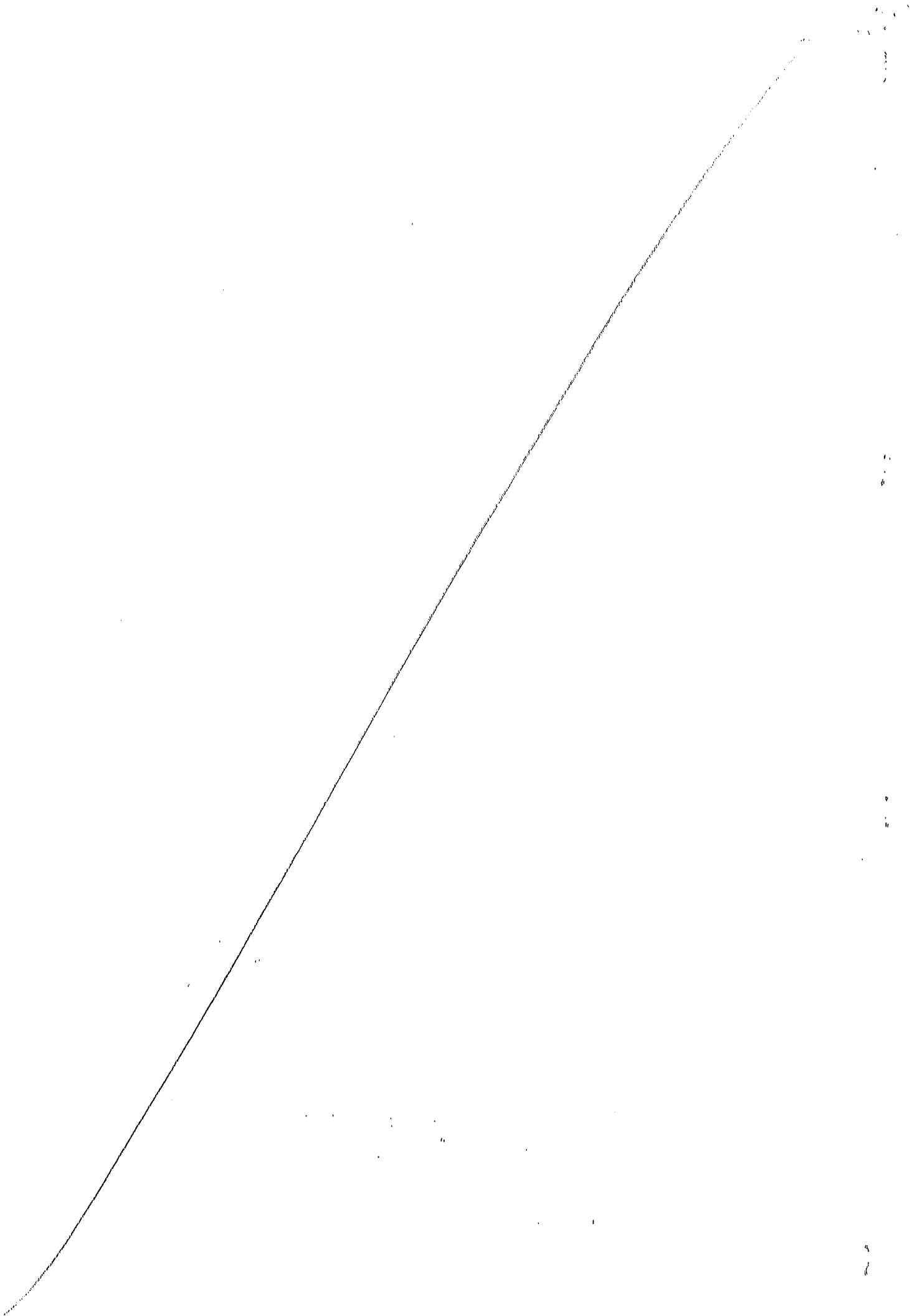
f.to Roberto Gerosa



118 SET. 2017

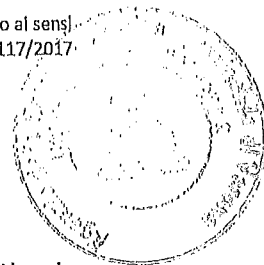
REQ. LO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO CIVILE	
TEC.	a data del timbro a calendario
SAT.	posto a letto
TS.	AN. Privati Serie 34
TOTALE	Liquidati 6
117/2017	
117/2017	

117/2017



18 OTT. 2024

Esente da imposta di bollo ai sensi
art. 82, comma 5, D. Lgs. 117/2017



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**GRUPPO SPORTIVI VETERANI VERONESI A.P.S.**", associazione di promozione sociale che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, quale continuazione dell'associazione costituita il 1° ottobre 1922.

L'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha **sede legale** nel comune di **Verona (VR)**, **Via Albere n. 43**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - (Disciplina A.P.S.)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

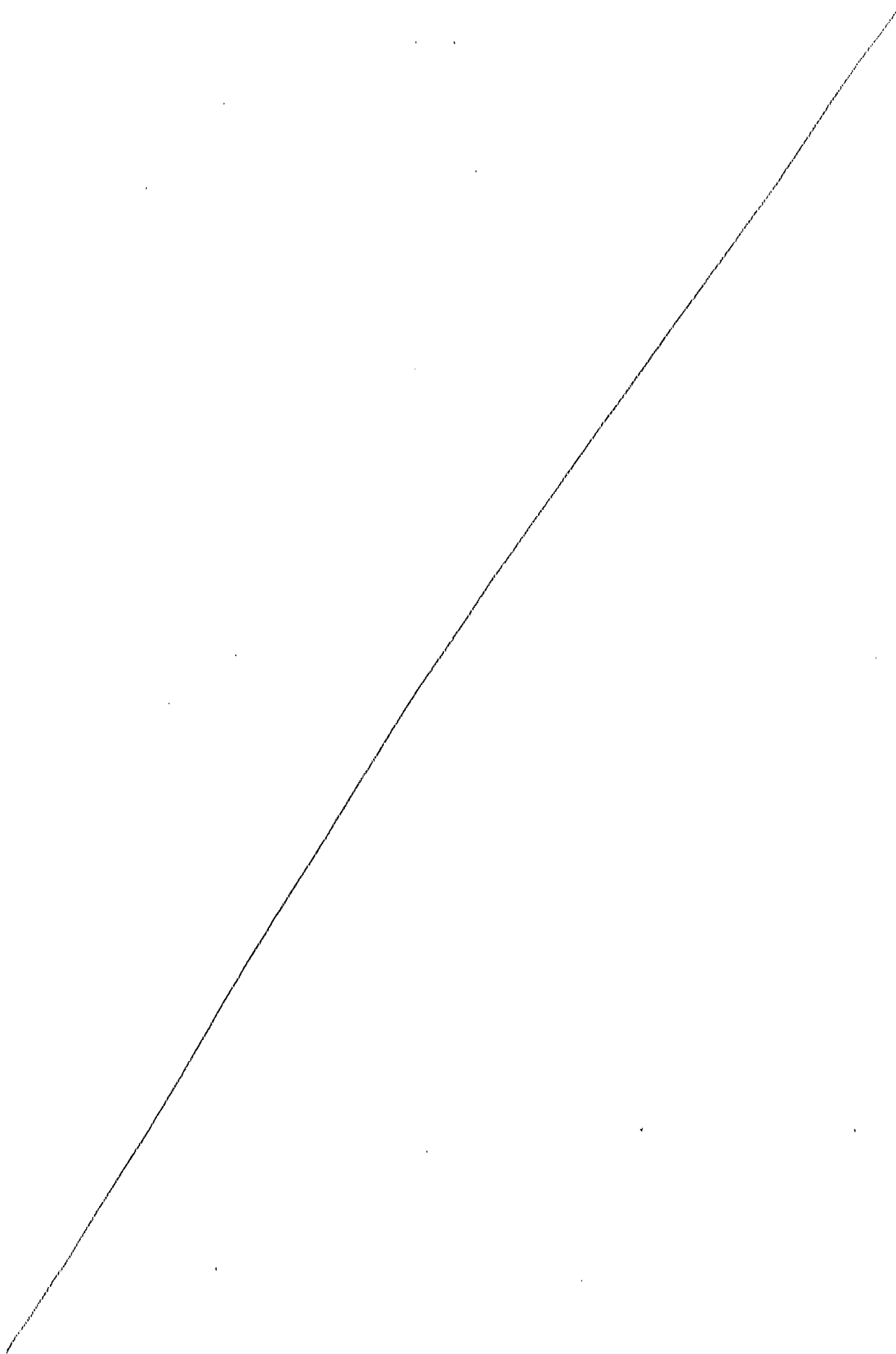
ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di



terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive esclusivamente dilettantistiche.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive;
- favorire ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dello sport, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- organizzare e attuare programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- promuovere qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS e, a tal fine, può, sotto l'egida e con l'eventuale autorizzazione delle singole Federazioni, indire eventi sportivi.

L'Associazione si propone come scopo principale di perseguire la fraternità tra i Soci e la memoria dei medesimi in nome dell'ideale sportivo, tenendo vivo lo spirito e la passione per lo sport, promuovendo quelle iniziative ricreative, turistiche, formative e culturali che cementino l'amicizia tra i Soci; riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport, con l'esempio, la disciplina e la propria competenza, alimentando la passione, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, culturali, formative, ricreative ed eventi gastronomici, anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo per tenere vive e tramandare le tradizioni e le imprese degli atleti veronesi; prestare solidarietà in favore dei colleghi veterani ed aiuto ai soci che si trovino in difficoltà; promuovere e favorire la conoscenza, i dibattiti e la divulgazione delle discipline sportive, organizzando e promuovendo

convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, turistico e culturale in genere; mantenere i migliori rapporti collaborando con le Federazioni Sportive, gli Enti Locali, gli Enti di Promozione Sportiva e con tutte le Associazioni e le Istituzioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività istituzionali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.

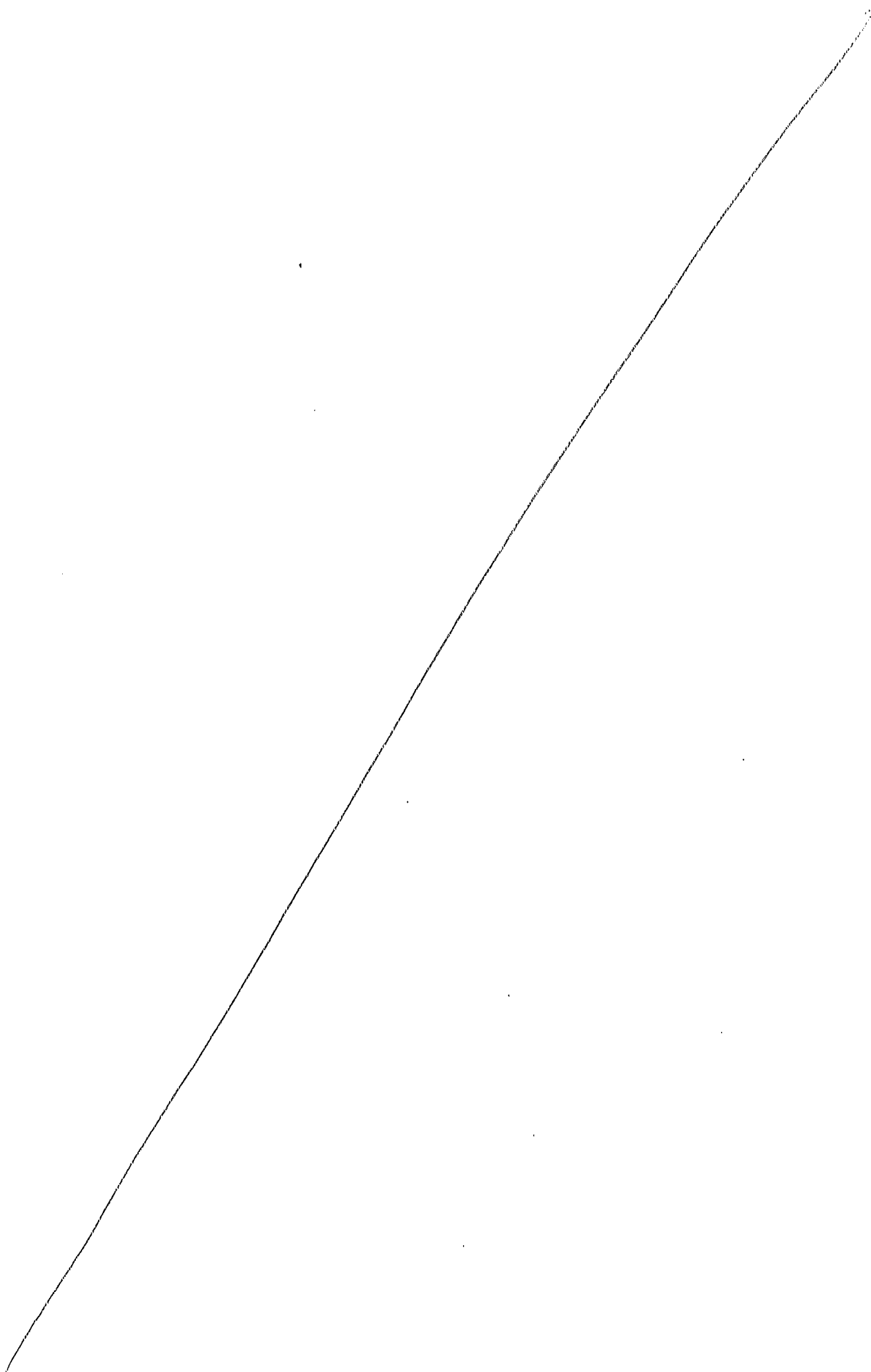
ART. 6 - (Associati - Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che, senza distinzione di età, sesso, fede politica e religione, i quali abbiano militato o militino in seno ad una federazione sportiva, DSA ed EPS nell'ambito del Coni, condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) **Onorari e/o Benemeriti**, che sono nominati tali per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. Sono eleggibili a cariche sociali, non pagano le quote associative, hanno diritto a voto e possono partecipare a tutte le riunioni e manifestazioni del G.S.V.V. La loro nomina, proposta dal Consiglio Direttivo, viene



ratificata dall'Assemblea dei soci;

b) **Effettivi**, che sono coloro che hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; partecipano alle Assemblee con pieno diritto di voto e pagano la quota associativa prevista dal regolamento interno;

c) **Simpatizzanti**, che sono coloro che hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di usufruire dei servizi e dei vantaggi del Gruppo e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; partecipano alle Assemblee con pieno diritto di voto e pagano la quota associativa prevista dal regolamento interno;

d) **Aggregati**, che sono coloro che hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di partecipare occasionalmente all'attività sociale organizzata dal Gruppo e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; partecipano alle Assemblee con pieno diritto di voto e pagano la quota associativa prevista dal regolamento interno.

Salvo che per le nomine degli associati onorario e/o benemeriti, per essere ammessi è necessario presentare, al Consiglio Direttivo, domanda di adesione all'Associazione che dovrà contenere:

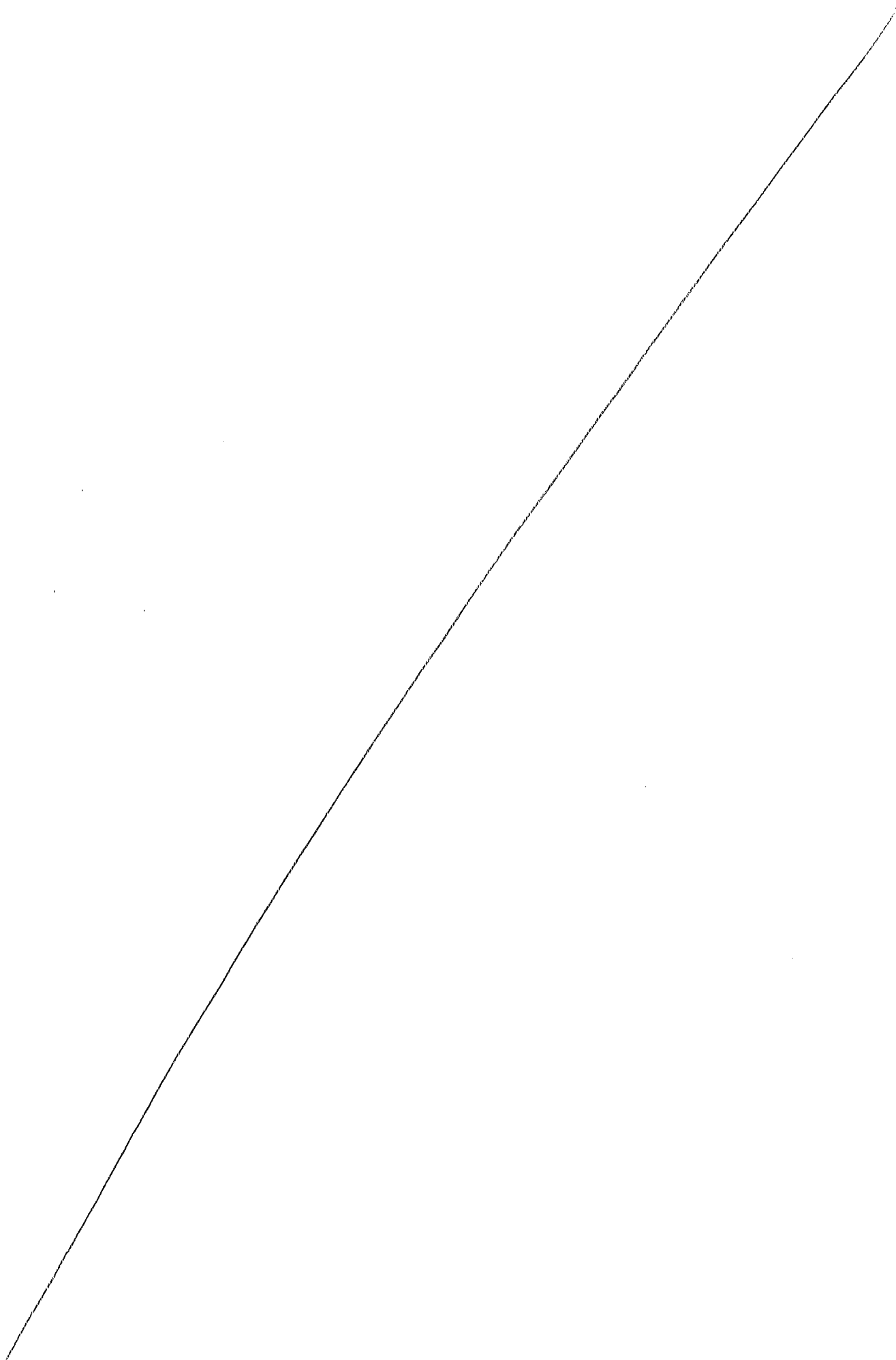
- nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici e Indirizzo e-mail da utilizzare per le comunicazioni sociali;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto,



chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

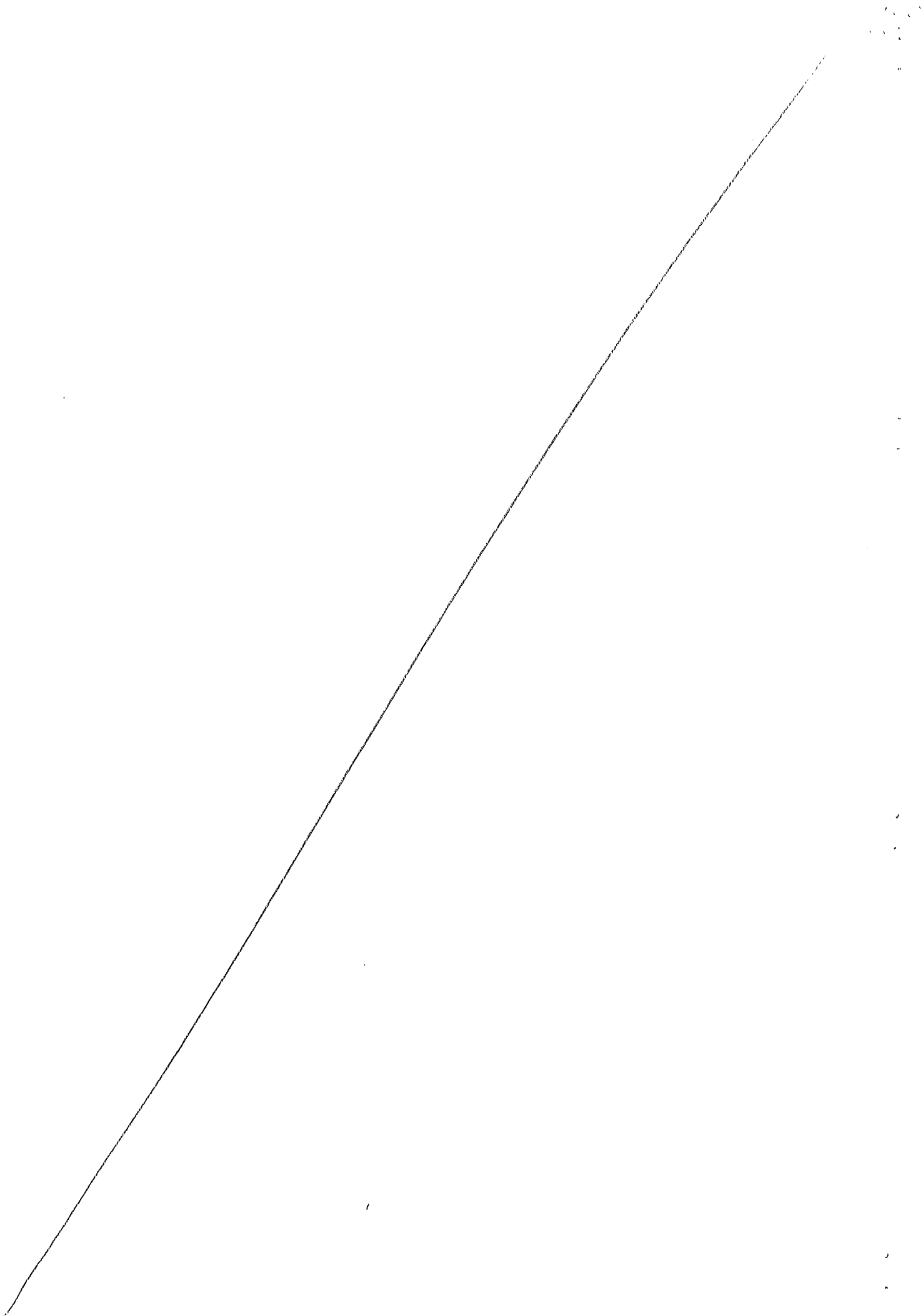
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal regolamento interno e dall'organo competente.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato svolge la propria attività volontaria in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo



forfettario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, quale per esempio il mancato rispetto delle deliberazioni assembleari, la condotta contraria all'oggetto sociale e la morosità nel pagamento della quota associativa, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo (al superamento dei requisiti previsti dal D. Lgs. 117/17)
- Organo di revisione legale dei conti (al superamento dei requisiti previsti dal D. Lgs. 117/17).

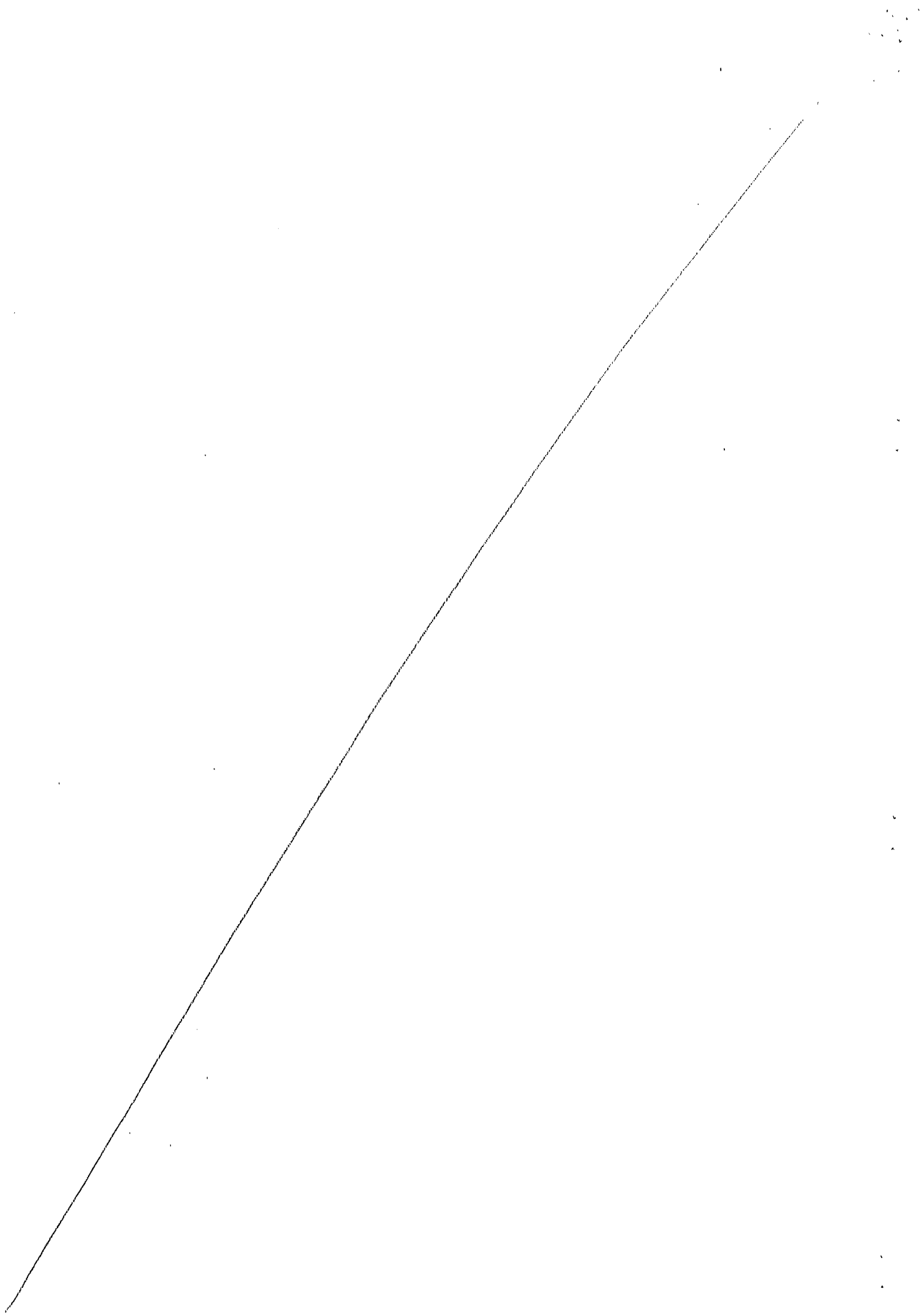
ART. 11 - (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o ogni altro sistema di comunicazione, anche elettronico, che consenta di verificare l'avvenuta lettura del messaggio oppure mediante avviso affisso



nella sede dell'Associazione tramite pubblicazione sul notiziario.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati, sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

All'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli Associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

I voti sono palesi ed espressi per alzata di mano.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno stabilito per prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

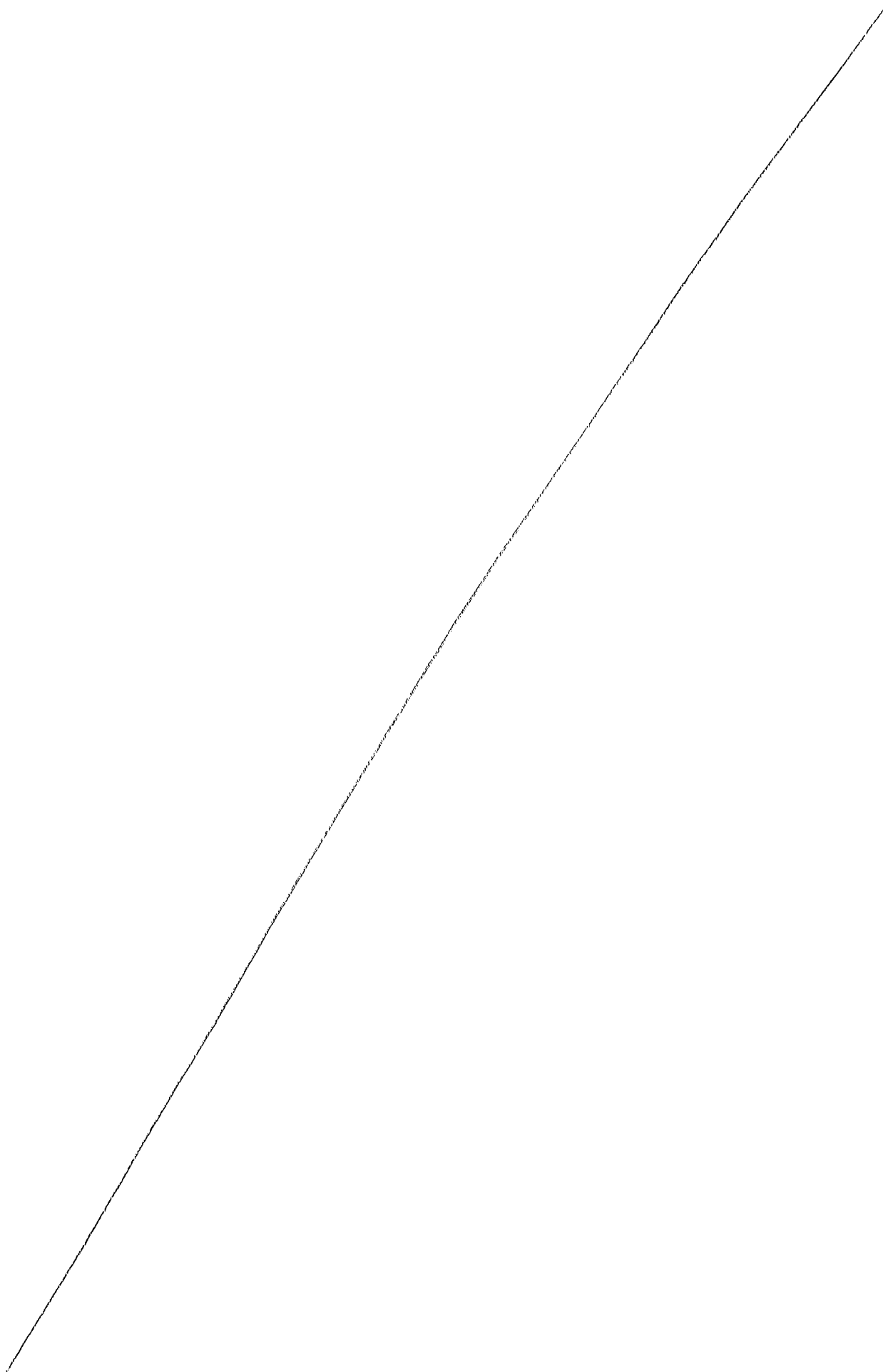
ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli associati, in proprio o in delega. Essa delibera relativamente alla modifica lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre per le delibere relative allo scioglimento, alla liquidazione, alla devoluzione del patrimonio, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno stabilito per prima.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dello stesso.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

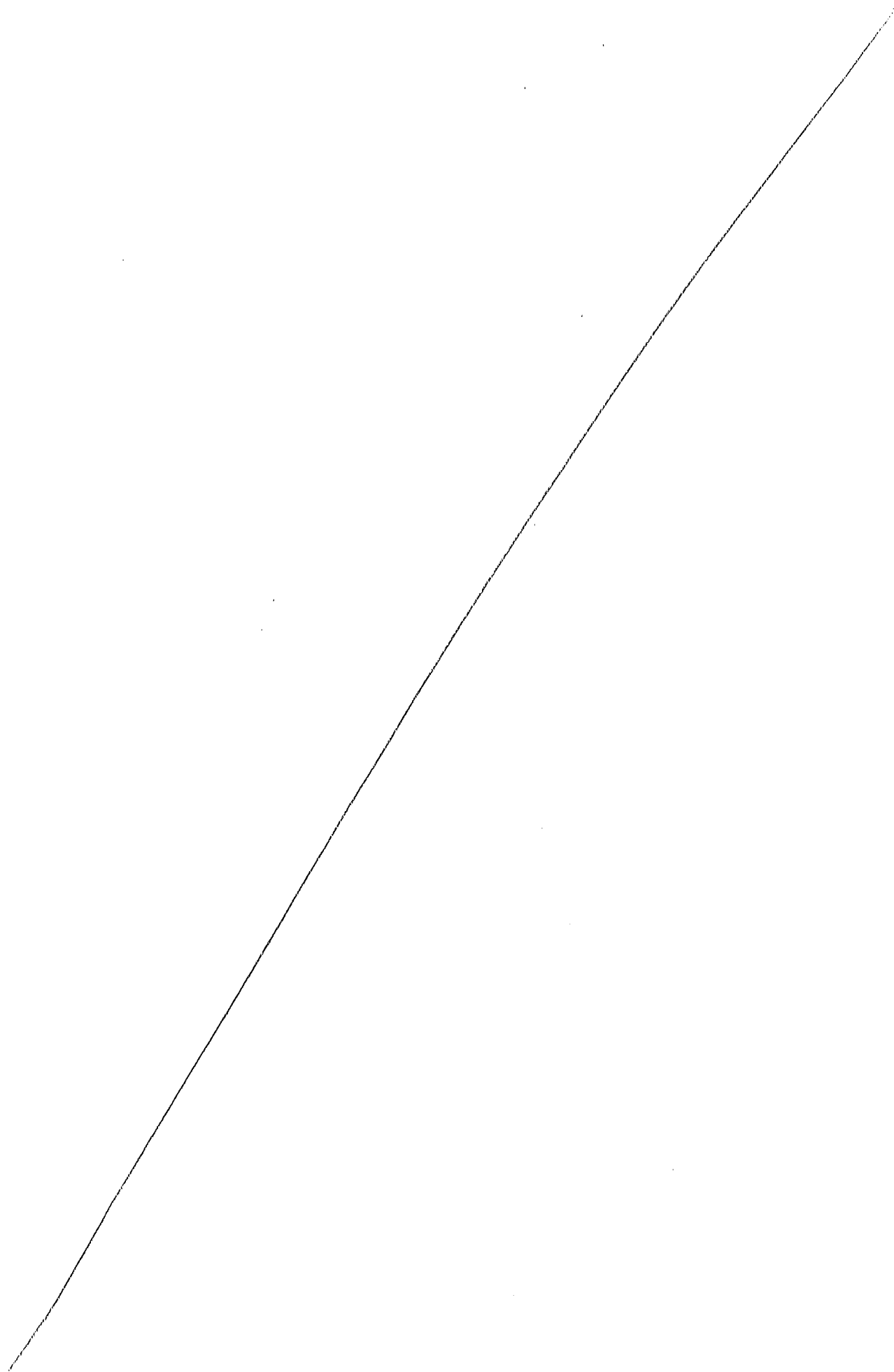
ART. 16 - (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea



per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

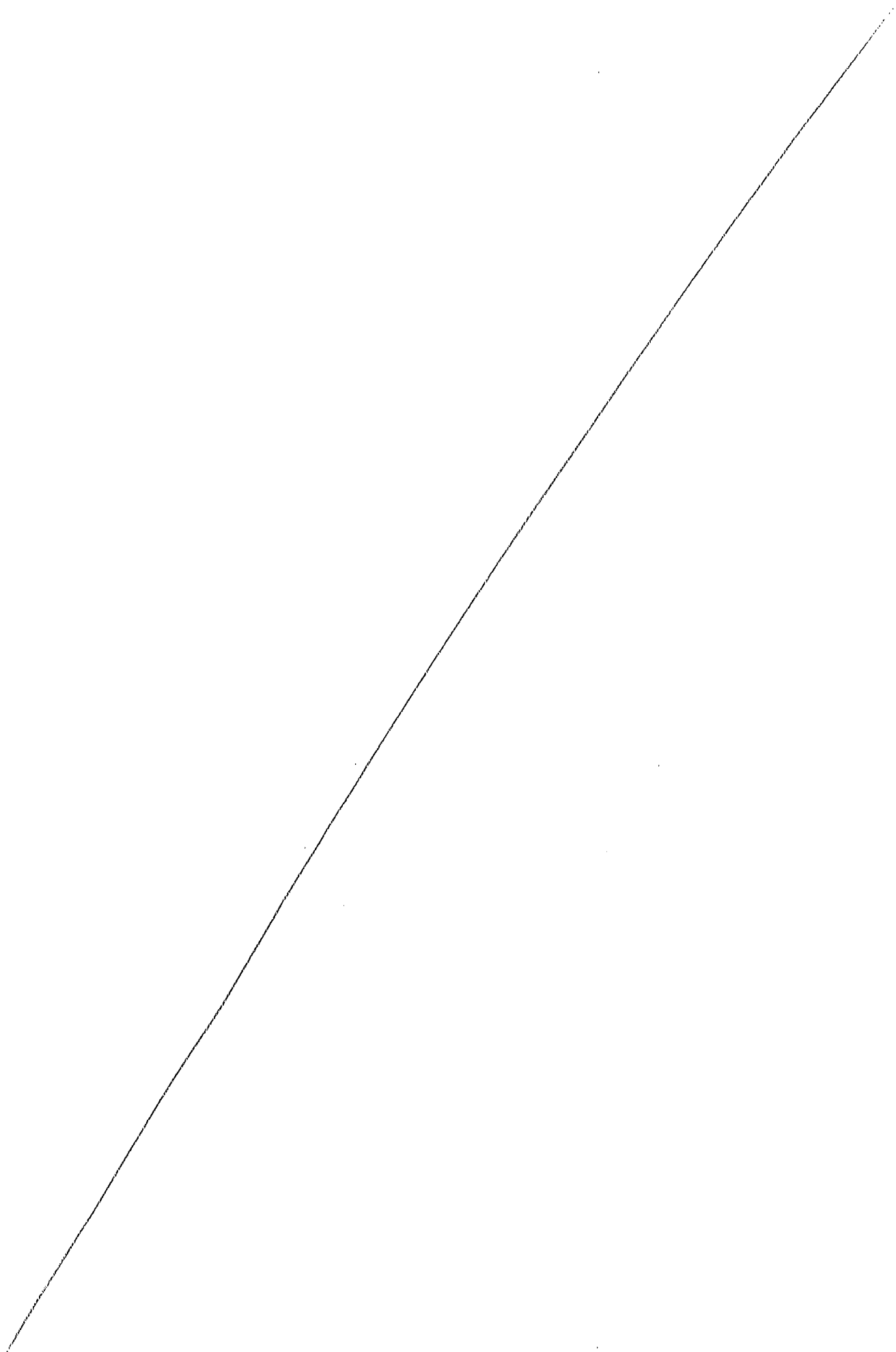
ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di



Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, compresa la partecipazione a bandi pubblici inerenti i temi precedentemente illustrati;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

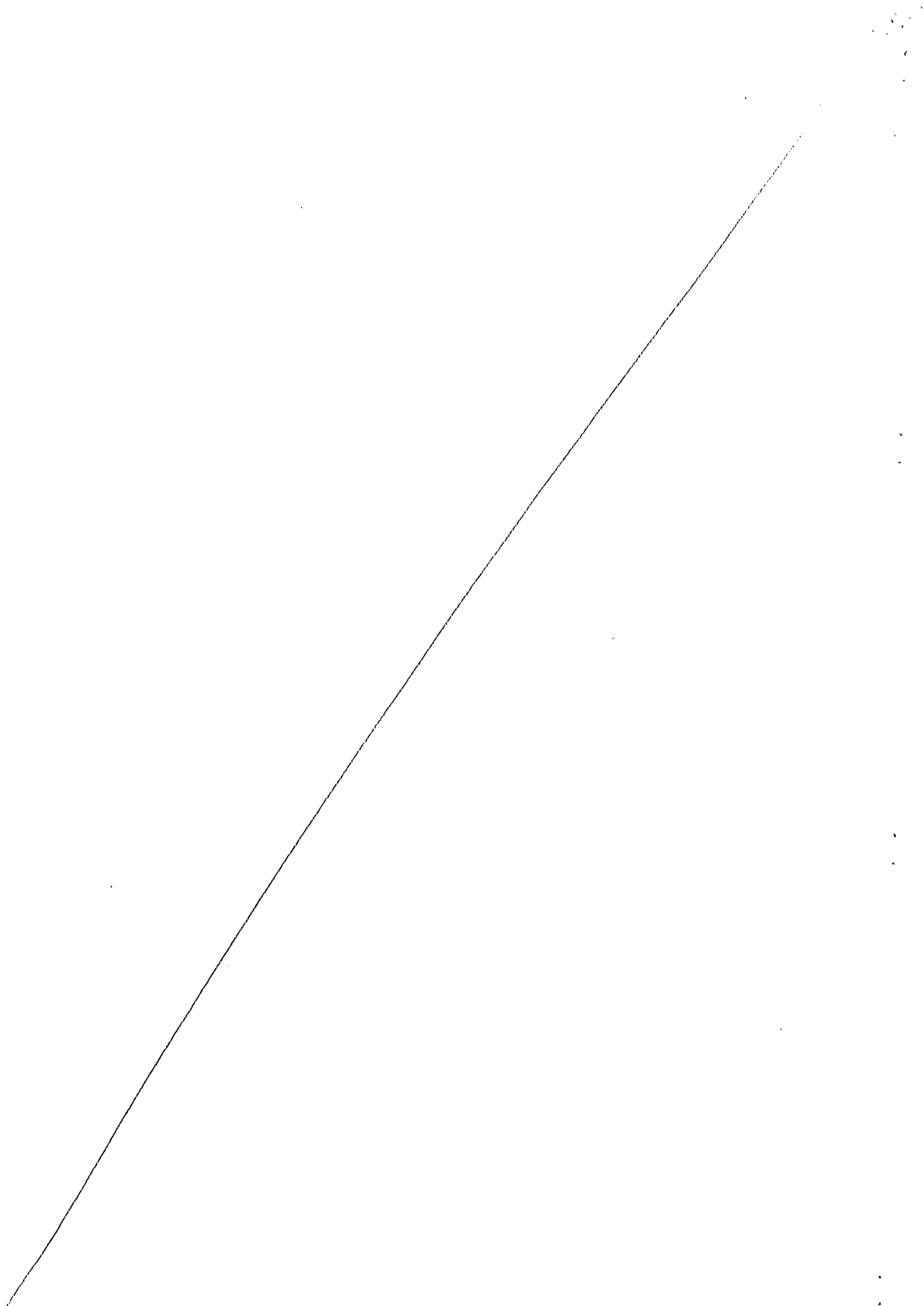
ART. 21 - (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 23 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto del Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine annuale previsto dalla normativa vigente.



ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate del Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

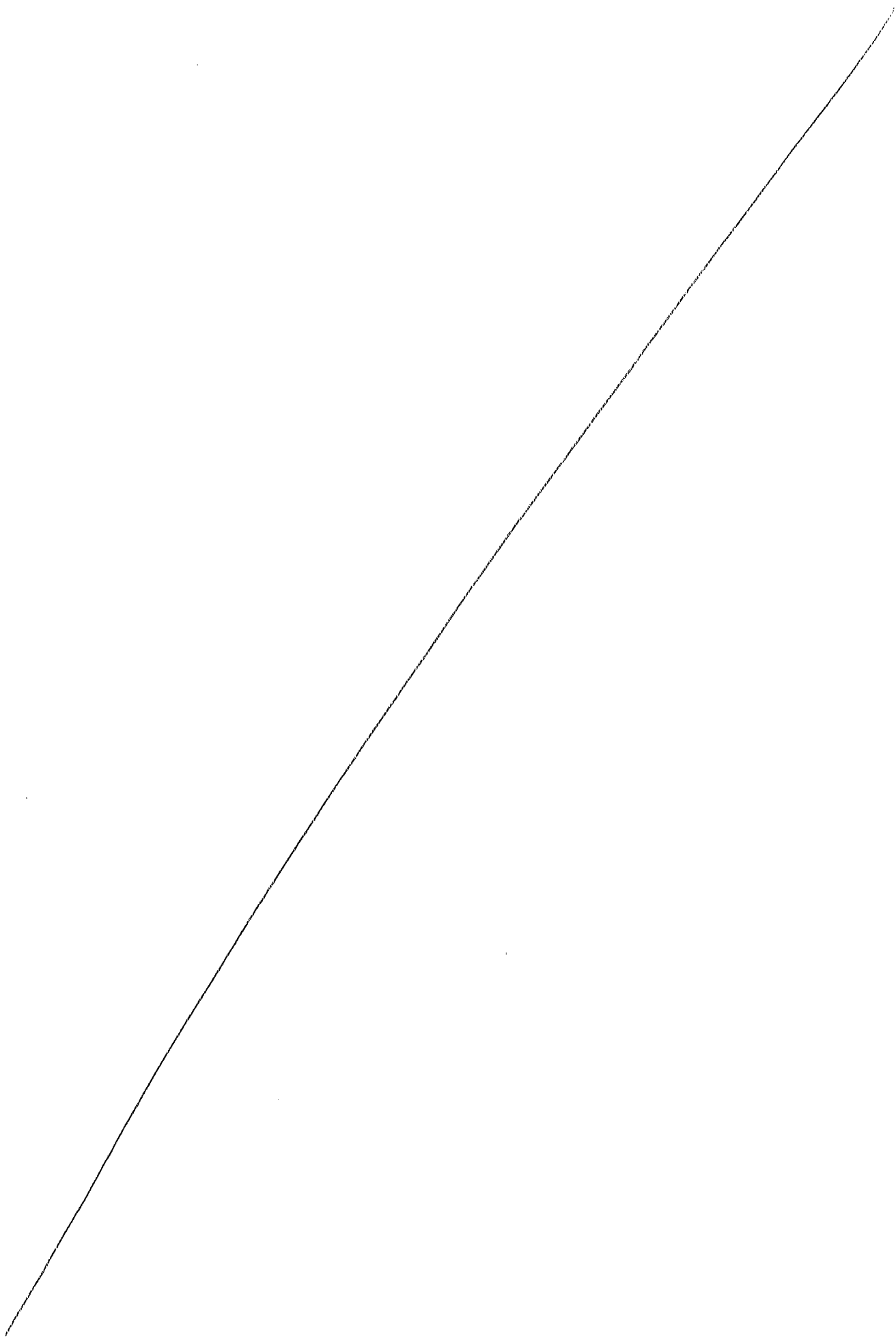


ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto



dell'Associazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'eventuale modifica normativa che comporti la riformulazione e/o la rinumerazione dei riferimenti di legge richiamati in questo statuto si intendono automaticamente aggiornati alla nuova normativa.

